

DIREZIONE TERRITORIALE
MACERATA-ASCOLI PICENO-FERMO
Sede di Macerata

AVVISO

**PUBBLICAZIONE INCARICHI - ART. 9 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER GLI
SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI DEL 7/02/2024 -I TRIMESTRE ANNO 2026-**

Turno di 4 ore settimanali a tempo indeterminato

branca "OFTALMOLOGIA"

SEDE INAIL DI MACERATA

Questa amministrazione ha disposto la pubblicazione di un turno a tempo indeterminato di 4 ore settimanali presso la sede INAIL di MACERATA nella branca di "OFTALMOLOGIA", ai sensi dell'Accordo per gli specialisti ambulatoriali interni adottato da INAIL in data 10/10/2024 (ACN sottoscritto il 7 febbraio 2024 e ratificato dalla conferenza Stato, Regioni e Province Autonome il 4 aprile 2024 – adottato da INAIL il 10 ottobre 2024), di seguito denominato "Accordo".

Gli specialisti ambulatoriali aspiranti all'incarico dovranno far pervenire a questo Istituto a mezzo PEC all'indirizzo macerata@postacert.inail.it – precisando nell'oggetto: "disponibilità branca oftalmologia tempo indeterminato sede di Macerata" – entro il termine del 15 marzo 2026 i seguenti documenti:

1. dichiarazione di disponibilità con autocertificazione, redatta su modulo all. 1);
2. documento di riconoscimento in corso di validità;
3. curriculum vitae.

Per l'assegnazione dell'incarico le domande presentate saranno valutate secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera j), e comma 3 dell'Accordo, che di seguito si riportano:

a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell'ambito zonale in cui è pubblicato l'incarico, attività ambulatoriale nella specialità regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate nel medesimo ambito zonale;

medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 4 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all'Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;

b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra

Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante.

Relativamente all'attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 33;

c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL, INPS e SASN di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità; allo specialista ambulatoriale non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 33;

d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;

e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;

f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività compatibile e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1;

g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa (limitatamente a coloro a cui si applica l'ACN);

h) specialisti iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 8 del presente Accordo in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. L'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato comporta la cancellazione dalle graduatorie e l'impossibilità di concorrere all'assegnazione di incarichi ai sensi della presente lettera;

i) specialisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

j) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari partecipano esclusivamente ai sensi della presente lettera, devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall'incarico di specialista ambulatoriale.

3. Ai fini delle procedure di cui al comma 2, per ogni singola lettera dalla a) alla j), con esclusione delle lettere h) e i), l'anzianità riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari posizione è data precedenza all'anzianità di specializzazione e, successivamente, all'anzianità di laurea ed in subordine alla minore età anagrafica. Gli aspiranti di cui alla lettera i) sono graduati nell'ordine della minore età anagrafica, dell'anzianità di specializzazione e dell'anzianità di laurea.

Si specifica che in fase di assegnazione dell'incarico verranno valutate le incompatibilità

previste dall'art. 2 dell'Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso trova applicazione la disciplina dell'Accordo.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a macerata@inail.it e, p.c. e.antuono@inail.it e g.tartarelli@inail.it .

Macerata, 26/02/2026

Il Direttore Territoriale
Avv. Edoardo Antuono